

Autorità Portuale di Trieste

Ordinanza n°37/2012

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;
considerato il prossimo avvio dei lavori di messa in sicurezza del decoro e realizzazione pluviale dell'ex Stazione di Campo Marzio di proprietà delle Ferrovie dello Stato S.p.A. sito in via Ottaviano Augusto;

tenuto conto della richiesta della L'Operosa Impianti S.r.l., società appaltatrice dei lavori succitati di data 10 maggio 2012 e successiva integrazione e modifica del 17 maggio 2012, tesa ad ottenere lo sgombero di alcune aree demaniali marittime site in via Ottaviano Augusto adiacenti l'edificio sopraccitato, per destinarle ad aree di cantiere a servizio delle opere in questione;

considerate le risultanze della riunione di coordinamento tenutasi presso l'Autorità Portuale di Trieste in data 16.05.2012, tra le parti interessate a vario titolo dalla realizzazione dei lavori sopra descritti,

ravvisata la necessità di predisporre nelle aree sopraccitate, per i motivi sopra esposti, alcuni provvedimenti temporanei in materia di viabilità e destinazione d'uso di aree del demanio marittimo;

sentita la Capitaneria di Porto di Trieste con nota mail di data 15 maggio 2012;

visti gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima;

visti il D.lgs. n° 285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n° 495 d.d. 16.12.1992 e successive integrazioni e modifiche;

vista l'Ordinanza congiunta A.P.T. 83/2010 e C.P. 109/2010;

vista la legge 28 gennaio 1994 n° 84, e successive integrazioni e modifiche;

visto il Decreto 20 gennaio 2011 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

ORDINA

Art. 1 – Nelle aree demaniali marittime site in via Ottaviano Augusto adiacenti all'ex Stazione di Campo Marzio, indicativamente evidenziate in nero nell'allegata planimetria, in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza congiunta A.P.T. n°83/2010 e C.P.n°109/2010 che regola la viabilità, l'uso e l'accesso alle aree in questione, sono istituiti:

- a) dalle ore 20.00 del 22 maggio alle ore 08.00 del 23 maggio 2012 i divieti di transito, fermata e sosta veicolare con rimozione;
- b) dalle ore 08.00 del 23 maggio 2012 sino al termine dei lavori della durata di 5 giorni anche non continuativi in caso di condizione meteo avverse e non oltre alle ore 24.00 del 1°giugno 2012, i divieti d'accesso veicolare, transito, fermata e sosta con rimozione, nonché di accesso pedonale.

1.1 – In deroga ai provvedimenti sopra stabiliti, nelle aree sopra individuate, sono consentiti la fermata, la sosta, il transito e l'accesso ai mezzi ed al personale della Società esecutrice dei lavori e/o altri autorizzati.

Art. 2 – La Società esecutrice dei lavori dovrà, con assunzione di responsabilità ed a propria cura e spese:

2.1 – installare, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'applicazione dei provvedimenti sopra indicati, la necessaria segnaletica prevista dalle norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con DPR n° 495 d.d. 16.12.1992 e successive integrazioni e modifiche;

- 2.2 – recintare l'area in argomento, dotandola di appositi dispositivi di segnalazione luminosa durante la permanenza serale e notturna;
- 2.3 – esporre copia della presente Ordinanza, in posizione ben leggibile, nelle zone di accesso all'area stessa;
- 2.4 – sollevare l'Autorità Portuale da qualsiasi molestia o danno che possa ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza delle attività svolte;
- 2.5 – garantire la massima sicurezza al personale addetto ai lavori ed alle persone e cose gravitanti all'interno e nelle immediate vicinanze dell'area in questione, con particolare riferimento alla riduzione dei rischi derivanti dalle possibili interferenze dell'attività di cantiere con la limitrofa viabilità pubblica;
- 2.6 – adoperare ogni accorgimento tecnico necessario per evitare che dallo svolgimento delle attività richieste possa derivare pregiudizio per l'igiene ed il normale uso degli utilizzatori/concessionari delle aree limitrofe e/o danni a persone e cose che comunque resteranno ad esclusivo carico e colpa di codesta Società;
- 2.7 – coordinarsi direttamente con la Trieste Terminal Passeggeri S.p.A. – concessionario degli stalli di sosta a pagamento presso l'area stessa - per l'attuazione del presente provvedimento ordinatorio di cui al precedente art.2.1;
- 2.8 – comunicare alla Trieste Terminal Passeggeri S.p.A. e all'Autorità Portuale di Trieste la conclusione dei lavori, nonché ripristinare a regola d'arte, al termine dell'utilizzo, l'area demaniale oggetto della presente Ordinanza.

Art. 3 – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi del Nuovo Codice della Strada per le infrazioni relative allo stesso, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Trieste, li 18 MAG. 2012

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE
IL PRESIDENTE
dott.ssa Marina Michalci

